



00185 ROMA - Via Parigi, 11  
Tel. 06.686231 - Fax 06.68804084  
www.odg.it  
odg@odg.it  
cnog@pec.cnog.it  
Codice fiscale 06926900587

*Consiglio di Disciplina Nazionale*

Roma, 12.12.2014  
Prot. CDN 453

**Delibera n. 37/2014**

**IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE  
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI**

riunito a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in Via Parigi n. 11 il 10 dicembre 2014, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti a norma dell'art. 6 del Regolamento delle funzioni disciplinari adottato in data 14.12.2012, ha esaminato il ricorso presentato dall'associazione **MEDIA & DIRITTO**, in persona del presidente Avv. Luca Bauccio, domiciliata presso lo Studio Legale Bauccio, via Andrea Maffei 1 – Milano

**A v v e r s o**

il provvedimento di proscioglimento reso dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, in data 11.12.2013, nei confronti di **MAGDI CRISTIANO ALLAM**, c/o Avv. Gabriele Gatti via Gramsci 14 - 00197 Roma



\*\*\*\*\*

Con atto datato 20 febbraio 2014, l'Associazione 'Media & Diritto', rappresentata dall'avv. Luca Bauccio, ha presentato alla sede dell'Ordine del Lazio

ricorso avverso la delibera dell'11.12.2013 con la quale il Consiglio di Disciplina Territoriale del Lazio aveva deciso di archiviare l'esposto presentato il 5 giugno 2012 dalla stessa associazione, nei confronti del giornalista Magdi Cristiano Allam per una serie di articoli pubblicati sul quotidiano "Il Giornale" nel periodo compreso tra il 22 aprile 2011 e il 5 dicembre 2011 e dalla stessa ritenuti gravemente offensivi per la religione islamica e per i credenti islamici.

Questo Consiglio ha innanzitutto valutato se il ricorso fosse ammissibile, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento che esclude, per l'esponente, la possibilità di ricorrere avverso le decisioni di archiviazione o proscioglimento pronunciate in primo grado.

Il Consiglio ha preso atto che questo regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia con D.M. 21 febbraio 2014, pubblicato sul bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 31 marzo 2014 ed entrato in vigore in pari data, all'art.18 dispone testualmente: "*Il presente regolamento si applica ai procedimenti dinanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale introdotti con ricorso depositato o trasmesso in data successiva alla sua entrata in vigore. Ai procedimenti già introdotti e pendenti alla stessa data si applica il regolamento precedente*".

Alla luce di tali disposizioni regolamentari, quindi, il Consiglio ha stabilito che il ricorso dell'Associazione 'Media & Diritto' doveva essere esaminato.

### **Il ricorso di Media&diritto**

Nel ricorso al CDN l'Associazione Media&diritto ritiene lacunosa, infondata ed insufficiente la motivazione con la quale i primi giudici hanno archiviato l'esposto.

Quanto alla infondatezza del provvedimento impugnato, osserva che il giornalista Allam ha diffuso affermazioni gravemente diffamatorie nei confronti dei fedeli di religione musulmana, quando ha usato i seguenti termini: 'predicatori d'odio' (articolo 26.4.2011); 'il vostro vero nemico ... un nemico che veste in giacca e cravatta, ma impone la legge coranica ed intende sottomettere l'umanità' (articolo del 3.5.2011); 'islamici integralisti (che) al pari dei terroristi taglia-gola condividono l'aspirazione di islamizzare il mondo intero ma lo fanno in modo più scevro e subdolo, attraverso il lavaggio del cervello praticato nelle moschee, scuole coraniche, enti assistenziali e finanziari islamici, tribunali che sentenziano sulla base della sharia' (articolo del 23.5.2011); 'I musulmani in Europa (non) sono



*integrabili e il loro vero obiettivo è insediarsi, radicarsi per sottometterci all'Islam ... falsi, ipocriti e perfidi..'* (articolo del 28.11.2011).

Inoltre, il ricorrente riporta alcune affermazioni di Allam sull'Islam in quanto religione, definendola *“una ideologia disumana ... una ideologia demoniaca incompatibile con la nostra umanità ... una falsa religione opera del demonio ... assetata del sangue dei cristiani, degli ebrei, degli apostati e di tutti coloro che non si sottomettono all'islam ... la proliferazione delle moschee è peggiore della proliferazione delle centrali nucleari ... la mega moschea (di Milano) trasformerebbe la città nella nuova Mecca del terrorismo internazionale ... dietro ogni islamico moderato che si attiene rigorosamente al dettame del Corano e all'esempio di Maometto vi è un potenziale terrorista..”* ed altre con le indicazioni delle date in cui i relativi articoli sono stati pubblicati.

L'associazione considera, poi, *lacunosa ed insufficiente* la motivazione del Consiglio Territoriale nella parte in cui ha ritenuto che il giornalista si sia limitato all'esercizio del “diritto di cronaca”, senza però entrare nel merito delle affermazioni contenute negli articoli e quindi senza argomentare le ragioni del provvedimento di archiviazione.

Sottolinea, inoltre, il fatto di aver citato nel suo esposto un caso che ritiene analogo a quello di cui si discute (decisioni del Consiglio della Lombardia del 13.11.2006 e del Consiglio Nazionale dell'11.2.2009 con le quali al direttore della *Voce di Mantova* fu comminata la sanzione della sospensione per due mesi *'per aver pubblicato scritti ed articoli di chiaro carattere antisemita'*).

A tal proposito allega copia di un parere reso dal dr. Walter Baroni (Università Bicocca di Milano), esperto di linguaggio e semiotica, il quale su richiesta del ricorrente, ha analizzato le valenze semantiche, simboliche ed ideologiche insite negli articoli oggetto dell'esposto. L'esperto conclude così il suo studio: *“all'interno degli scritti di Allam si trovano una serie di motivi e di elementi che, con tutta evidenza, se non tratti in modo diretto, sono comunque facilmente identificabili nei pregiudizi e negli stereotipi che hanno caratterizzato l'anti-ebraismo e l'odio antiggiudaico di marca cristiana. Il fatto che a esserne vittima non siano più gli ebrei ma i musulmani non ne muta la sostanza: la sostituzione della vittima del pregiudizio non rende quest'ultimo meno un pregiudizio”*.

L'associazione chiede pertanto di annullare il provvedimento impugnato e di comminare al giornalista Magdi Allam la sanzione che si riterrà equa.



### **L'audizione del ricorrente**

Allo scopo di acquisire ulteriori elementi di conoscenza e valutazione, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha convocato in data 11.06.2014 il rappresentante legale dell'esponente/ricorrente, l'avv. Luca Bauccio.

Nel corso dell'audizione il legale si è soffermato sugli articoli oggetto dell'esposto presentato al Consiglio Territoriale del Lazio e del ricorso sottoposto all'esame di questo Consiglio di Disciplina Nazionale. Dopo aver confermato in ogni sua parte il contenuto del ricorso, ha affermato tra l'altro che, quando si afferma che l'Islam è una "religione del demonio" e che i mussulmani sarebbero falsi, ipocriti e perfidi, si usano termini a suo tempo usati contro gli ebrei, termini che finirebbero col demonizzare l'appartenenza religiosa. Così come - ha lamentato - quando si dice che dietro ogni islamico che si attiene rigorosamente al dettame del Corano, vi è un potenziale terrorista e che la proliferazione delle moschee è peggiore della proliferazione delle centrali nucleari, si colpiscono le decine, centinaia di migliaia di giovani che frequentano gli asili, le scuole, le Università e sono inseriti nel mondo del lavoro.

A parere del legale, quindi, ciò finisce col determinare un muro di diffidenza ed un giudizio irrevocabilmente negativo del cittadino italiano nei confronti del musulmano in quanto tale.

Al termine dell'audizione, il Consiglio ha rilevato che, **se provate ed accertate**, le doglianze del ricorrente nei confronti del giornalista Magdi Allam, le stesse - in via di ipotesi - potrebbero trovare, magari solo in parte, aspetti simili nella precedente deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia, adottata il 13 febbraio 2006 (ricorso Mattellini) e poi confermata con provvedimento del Consiglio Nazionale dell'11 febbraio 2009, formalmente richiamata dall'esponente nel suo ricorso.

Alla presa d'atto dell'esistenza di questo precedente giurisprudenziale, si è aggiunta la considerazione che il Consiglio Territoriale di Disciplina del Lazio aveva archiviato l'esposto a firma Bauccio parlando di esercizio del "diritto di cronaca" mentre i fatti lamentati dall'esponente ipotizzavano altre fattispecie.

Infatti, come eccepito dal ricorrente, la cronaca prende in esame fatti, avvenimenti, condotte e comportamenti che dovrebbero essere storicamente



circoscrivibili con la indicazione di luoghi, tempi e nomi, sui quali poi sviluppare le considerazioni ed eventuali valutazioni critiche.

Di fronte alla carenza istruttoria risultante dallo stringato provvedimento dei primi giudici, era quindi necessario e doveroso svolgere **un'approfondita istruttoria** di quanto lamentato nel ricorso, **per verificare se il giornalista Allam si fosse reso responsabile di violazioni disciplinari.**

*Pertanto, sulla base di sommarie informazioni, il Consiglio ha ritenuto non manifestamente infondato il ricorso e, in conseguenza, ha deciso di notificare al giornalista il capo di incolpazione perché facesse pervenire le sue deduzioni.*

**Richiamati la decisione del Consiglio del Lazio ed il ricorso dell'esponente, il provvedimento notificato ad Allam così si sviluppava:**

- Considerato che alla luce di sommarie informazioni raccolte dal CDN, il ricorso appare non manifestamente infondato, in quanto nei sotto elencati articoli a firma del giornalista Magdi Allam, pubblicati su 'Il Giornale', non compaiono valutazioni critiche per fatti di cronaca circostanziati ma affermazioni di carattere generale sulla religione islamica e coloro che la osservano, con una generalizzazione che colpisce anche quanti, moderati, tra i circa duemilioni presenti in Italia, rispettano le leggi del Paese che li ospita:
- 22 aprile 2011 - *"Difendiamo le figlie dei musulmani o saremo complici"*
- 26 aprile 2011 - pag 1 e 12-*"Il dovere di rompere l'assedio islamico. L'Islam ci assedia:abbiamo il dovere di difendere la nostra cultura. Subiamo ogni giorno gli abusi dei predicatori d'odio che si annidano in quassi tute le 900 moschee italiane"*
- 3 maggio 2011 - *"Ora sarà più facile battere il terrorismo dei tagliagole", in cui si afferma, tra l'altro "Ha ragione il cardinale bolognese Giacomo Biffi quando mi dice che il nostro vero nemico non sono gli islamici bombaroli, ma i cosiddetti islamici moderati che ci impongono moschee e scuole coraniche.."*
- 23 maggio 2011 *"Primavera araba, estate islamica e inverno cristiano"*



- 25 maggio 2011- pag 1 e 4 “ *Che orrore il patto con i fanatici di Allah – La mega moschea trasformerebbe la Città nella nuova Mecca del terrorismo internazionale*”
- 27 giugno 2011- “*Milano si inchina alle Moschee ma vieta le Chiese*”
- 9 agosto 2011- “*Milano ribellati alle moschee di Pisapia... ..*”
- 28 novembre 2011- “*Toccherà ai cristiani fuggiti dall’Islam salvare l’Occidente- L’atteggiamento tollerante con i musulmani è sempre più pericoloso. Il loro unico obiettivo è dominarci*”
- 5 dicembre 2011- “*L’Occidente impari dall’Egitto: con l’Islam non c’è democrazia*”;
- Considerato che quanto innanzi riportato potrebbe integrare una violazione dell’obbligo al rispetto della verità sostanziale dei fatti, che regola il corretto svolgimento dell’attività giornalistica, oltre alla violazione della Carta dei Doveri del Giornalista (‘Principi’ comma 4 - ‘Doveri’, comma 3); art. 54, 1° comma della Costituzione; artt. 2 e 48 della legge n. 69/1963
- Ritenuto pertanto di avviare procedimento disciplinare, con formale contestazione degli addebiti, nei confronti del giornalista Magdi Allam;
- Visto ed applicato l’art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi (D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia e ss.mm.ii.);

#### **D e c i d e**

di avviare procedimento disciplinare nei confronti del giornalista Magdi Allam, ai sensi degli artt. 2 e 48 della legge n. 69/1963 e della Carta dei Doveri del Giornalista, per quanto riportato in narrativa, contestandogli formalmente:

- a) di aver pubblicato nel periodo compreso tra il 22 aprile ed il 5 dicembre 2011 sul quotidiano ‘Il Giornale’ articoli caratterizzati da islamofobia, in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione Italiana all’art.54-1°co e dalla Carta dei doveri del giornalista
- b) di avere violato l’obbligo di esercitare la professione con dignità e decoro
- c) di non aver rispettato la propria reputazione e di aver compromesso la dignità dell’Ordine professionale
- d) di non avere, in tal modo, rafforzato il rapporto di fiducia tra la stampa ed i lettori.



In data 20 ottobre il giornalista Magdi Cristiano Allam, tramite l'avv. Gabriele Gatti ha presentato la propria memoria difensiva.

### **La memoria difensiva**

Prima delle argomentazioni di merito, vengono sollevate tre eccezioni preliminari.

Con **la prima** si eccepisce la inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'Associazione 'Media&Diritto', in quanto non sarebbe rispettato il termine di 30 giorni fissato dall'art. 60 della legge professionale per la presentazione del ricorso. Agli atti - osserva il legale - risulta che il provvedimento di archiviazione è stato comunicato il 20 gennaio 2014 mentre l'impugnazione dello stesso è stata protocollata il 20 febbraio 2014, cioè 31 giorni dopo. Nel dare atto di una nota con cui l'Ordine del Lazio comunica a questo Consiglio di Disciplina che, per un guasto tecnico al pc, è stato possibile protocollare il ricorso solo il giorno successivo alla sua presentazione, si osserva che il ricorso non è stato presentato nei termini "*all'organo competente, cioè al Consiglio Nazionale di Disciplina bensì a quello regionale che però non è competente a decidere il reclamo*".

Con **la seconda eccezione**, il legale contesta che il ricorso sia a firma di "Avv. Luca Bauccio", non in proprio ma in nome e per conto dell'Associazione 'Media&Diritto', e che non risulta agli atti alcuno statuto o atto costitutivo di detta Associazione. Né risulta quando la stessa sia stata costituita, chi sia il suo legale rappresentante né vi sia una delega all'avv. Bauccio a presentare l'esposto e il ricorso. Secondo il legale, in mancanza di tali elementi, il ricorso è inammissibile o irricevibile. Inoltre - osserva il legale - l'art. 8 della Costituzione, posta la libertà di culto, riconosce organismi e statuti delle religioni diverse dalla cattolica che abbiano stipulato accordi con lo Stato. Poiché nessuna organizzazione islamica ha stipulato tali accordi, l'Associazione ricorrente non ha titolo ad intervenire a rappresentare le istanze della religione islamica.

Con **la terza eccezione**, la difesa di Allam ritiene inammissibile il ricorso, anche se l'art. 18 del nuovo Regolamento sui procedimenti disciplinari, entrato in vigore il 31 marzo 2014, stabilisce che la nuova procedura (che non prevede più la possibilità, per l'esponente, di ricorrere) si applichi solo per i nuovi procedimenti.

Richiamato l'art. 13 del nuovo regolamento che esclude la *reformatio in peius* della



sanzione di primo grado, il legale osserva che non si tratta di stabilire se sia applicabile il vecchio o il nuovo regolamento o quale disciplina sia applicabile nella fase transitoria; si tratta invece di stabilire se il principio del divieto della *reformatio in peius* abbia valenza per tutti i procedimenti non ancora esauriti. Rammentato che in penale vige il principio che, se interviene una norma più favorevole al reo ed il procedimento non sia esaurito, si applica la disciplina più favorevole, la difesa Allam ritiene che il procedimento disciplinare sia più vicino a quello penale che non a quello civile, per cui nel caso in specie si dovrebbe fare espresso riferimento a quella procedura. Diversamente ragionando, conclude sul punto, verrebbe violato l'art. 3 della Costituzione perché, a seconda che il procedimento sia introdotto il 30 o il 31 marzo si avrebbe l'applicazione o meno del principio del divieto della *reformatio in peius*.

**Tutte e tre le eccezioni preliminari sollevate sono infondate e vanno respinte per i motivi che seguono:**

**In ordine alla prima eccezione**

Con nota n. 40 del 25.3.2014, acquisita anche dalla difesa, in occasione dell'accesso agli atti, l'Ordine del Lazio in riferimento alla richiesta, da parte di questo Consiglio, di *'informazioni sulla data esatta dell'impugnazione del ricorso Associazione Media & Diritto vs Magdi Allam'*, ha comunicato che *'i diritti risultano pagati in data 19.2.2014 ma per un guasto tecnico del PC è stato possibile protocollare lo stesso in data 20.2.2014'*. Verbalmente, agli Uffici di questo Consiglio, è stato spiegato che la data della ricevuta relativa all'esborso dei diritti coincide con la data di presentazione del ricorso, essendo due operazioni contestuali all'attività di presentazione del ricorso. Pertanto, avendo presentato l'impugnativa il 19.02.2014, sono stati rispettati i 30 gg prescritti a pena di decadenza dalla legge professionale.

Quanto, infine, al rilievo formulato dalla difesa secondo cui il ricorso non è stato presentato *"all'organo competente, cioè al Consiglio Nazionale di Disciplina bensì a quello regionale che però non è competente a decidere il reclamo"*, si richiama l'articolo 39 del Regolamento in vigore all'epoca della presentazione del gravame, con cui si dispone che il *'ricorso è presentato al Consiglio Regionale che ha emesso la deliberazione impugnata'*. Vero è che il secondo comma di tale articolo prevede anche la facoltà di presentarlo direttamente al Consiglio Nazionale



ma è una facoltà non un obbligo, per cui la procedura seguita è pienamente legittima.

### **In ordine alla seconda eccezione**

Premesso che qualunque cittadino, ha diritto di denunciare all'Ordine dei Giornalisti eventuali violazioni deontologiche da parte degli iscritti, il Consiglio Territoriale del Lazio ha legittimamente esaminato l'esposto dell'avv. Luca Bauccio, dichiaratosi rappresentante dell'Associazione 'Media & Diritto'. Conseguentemente, questo Consiglio ha preso in esame il ricorso avverso l'archiviazione disposta dai primi giudici, perché non è necessario avere un ruolo specifico o una rappresentanza specifica per denunciare eventuali comportamenti ritenuti irregolari da parte di giornalisti, proprio per il controllo che, di fatto, ciascun cittadino può svolgere. Tuttavia, a seguito dei rilievi della difesa di Allam, questo Consiglio ha scrupolosamente effettuato ulteriori accertamenti, acquisendo copia dello statuto dell'Associazione che risulta costituita il 10 gennaio 2012, nel rispetto dell'art. 36 del codice civile, e di cui è presidente e direttore l'avv. Bauccio.

Stante la carica ricoperta, quindi, lo stesso non aveva bisogno di alcuna delega.

### **In ordine alla terza eccezione:**

Va innanzitutto respinta la tesi secondo cui il procedimento disciplinare sia "*più vicino al penale che al civile*" perché i procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio Territoriale ed al Consiglio Nazionale di Disciplina hanno natura amministrativa. La fase *giurisdizionale* dinanzi ai Collegi integrati dell'Autorità Giudiziale si apre quando si impugnano la decisioni assunte dagli organi della 'giustizia interna'.

Ciò precisato, va ricordato che il nuovo regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia con D.M. 21 febbraio 2014, è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 31 marzo 2014, ed è entrato in vigore in pari data. L'art. 18 dispone testualmente: "Il presente regolamento si applica ai procedimenti dinanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale introdotti con ricorso depositato o trasmesso in data successiva alla sua entrata in vigore. Ai procedimenti già introdotti e pendenti alla stessa data si applica il regolamento precedente".



Poiché il ricorso dell'associazione Media & Diritto è stato presentato il 19 febbraio 2014, lo stesso, quindi, andava e va esaminato alla luce di quanto disposto dal regolamento per la trattazione dei ricorsi, di cui al D.D. 18 luglio 2003 del Ministero della Giustizia, modificato ed integrato con delibera del Consiglio Nazionale dell'11.2.2009, approvata con decreto dirigenziale del 23.2.2009, pubblicato sulla G.U. n.58, serie generale, del 12.3.2009.

L'art. 40 di questo regolamento, al comma 3) così recita: “Nei procedimenti disciplinari definiti con l'archiviazione o il proscioglimento dell'interessato, è legittimato a ricorrere al Consiglio nazionale anche l'esponente dalla cui iniziativa è scaturita l'azione disciplinare. In caso di esito diverso, l'esponente può solo produrre memorie. L'esponente, al quale deve essere notificata la decisione, ha diritto di acquisire copia del fascicolo a norma e nei limiti della legge 241/1990.”

L'art. 46 dello stesso regolamento, al comma 2), stabilisce: “Nelle decisioni dei ricorsi in materia disciplinare, per i reclami avverso le deliberazioni di archiviazione o di proscioglimento di cui al terzo comma dell'art. 40, il Consiglio nazionale, su ricorso del pubblico ministero o dell'esponente, può riformare il provvedimento del Consiglio regionale - procedendo, se necessario, a tutti gli adempimenti formali ed istruttori - ed erogare una delle sanzioni di cui all'art. 51 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Nei casi in cui il Consiglio regionale abbia sanzionato il comportamento del giornalista, il Consiglio nazionale può erogare una sanzione più grave rispetto alla sanzione di primo grado solo nel caso in cui il ricorso sia proposto dal pubblico ministero competente; se il ricorso è proposto solo dall'interessato vale il divieto della reformatio in peius delle sanzioni di primo grado”.

L'eccezione sollevata dalla difesa di Allam tenderebbe ad introdurre il principio del c.d. *favor rei* ignorando, evidentemente, che il *favor rei* si applica a chi è già riconosciuto COLPEVOLE, mentre, a seguito del capo di incolpazione, il giornalista Allam è ancora e solo un INCOLPATO.

A ciò si aggiunga la considerazione che il principio del *favor rei* – che in questo caso avrebbe ad oggetto l'intervenuta eliminazione della norma procedurale relativa alla legittimazione ad impugnare dell'esponente – è un principio di diritto penale sostanziale e non si applica alle norme procedurali come quella di cui



trattasi. Il principio del favor rei non si applica quindi alla fattispecie di cui ci si occupa in questa sede.

Non appare, inoltre, superfluo aggiungere che il caso in questione è regolato da un'apposita norma regolamentare speciale che, proprio perché "speciale", disciplina un determinato ambito attinente alla funzione disciplinare dell'Ordine dei giornalisti in forza della legge istitutiva 69/63.

In ogni caso, per fare ulteriore chiarezza sul problema interpretativo, a seguito di pretestuose polemiche apparse sulla stampa (e non) e fatte all'indomani della notifica del capo di incolpazione ad Allam, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti il 9 settembre u.s. ha chiesto un parere interpretativo al Ministero della Giustizia. In data 30 settembre u.s., il Ministero ha chiarito ogni dubbio, comunicando, tra l'altro, quanto segue: *"Il criterio intertemporale dettato appare di agevole interpretazione, stabilendo esso con chiarezza il discrimine tra il vecchio ed il nuovo regime processuale, applicabile, quest'ultimo, ai soli giudizi impugnatori non ancora iniziati alla data di entrata in vigore delle nuove norme. Si evidenzia, peraltro, come la stessa disposizione abbia natura di norma transitoria con il solo scopo di stabilire il criterio cronologico di applicazione dei due regolamenti succedutesi nel tempo: assolvendo a tale funzione, essa non si presta ad essere valutata sulla base del principio del 'favor rei', valevole per le norme di carattere sostanziale".*

\*\*\*\*\*

## NEL MERITO

La difesa preliminarmente, si sofferma sui rapporti, caratterizzati anche da un contenzioso legale, che oppone da tempo Allam e l'avv. Bauccio e riporta una serie di pesanti esternazioni dello stesso Bauccio su Facebook, in varie circostanze (dopo aver vinto una causa in appello contro il giornalista, dopo un dibattito televisivo ed in altre situazioni). Pertanto manifesta il dubbio che quella del ricorrente non sia una battaglia per la legalità ed il laicismo dello Stato bensì ispirata da una ostilità confermata da innumerevoli azioni proposte contro Magdi Cristiano Allam. La difesa, inoltre, manifesta stupore per il fatto che questo Consiglio si presti (sic!!) a tali manovre.



Nel merito, a proposito della generalizzazione delle critiche che colpirebbero anche milioni di moderati residenti in Italia e rispettosi del Paese che li ospita, la difesa di Allam, premesso che in genere non è il moderato ad offendersi, ma l'estremista ad agitarsi e protestare, ritiene che l'associazione Media & Diritto non possa farsi portavoce dei moderati islamici, perché non vi è prova che li rappresenti né abbia ricevuto un mandato.

*“Il buon senso - osserva in proposito - ci spinge ad affermare che in realtà non bisogna offendere nessuno né moderato né estremista ma questo non significa che non si possano criticare - anche duramente - i principi di una religione o di una ideologia”.*

Aggiunge, quindi, che l'esame dell'art. 19 della Costituzione (libertà religiosa) non può essere disgiunto dal successivo art. 21, sulla libertà di opinione, il quale sancisce il diritto di tutti a *“manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*. Pertanto il bene tutelato dalla Costituzione non sarebbe mai la religione in sé ma i singoli cittadini nei confronti dello Stato”. In conseguenza, con riferimento alle disposizioni dell'art.19 della Costituzione e dell'art. 403 del codice penale, manifesta il convincimento che il bene tutelato non è la fede o la confessione religiosa ma la persona; l'offesa alla religione è punita laddove accompagnata all'offesa ed al vilipendio di quest'ultima.

A proposito degli articoli contestati, inoltre, sottolinea il fatto di essersi limitato a riportare altrui opinioni (ad es. *“Ha ragione il cardinal Biffi...”*) e che comunque i titoli degli articoli non sono opera del giornalista, per cui se si contesta il titolo come offensivo la contestazione non può riguardare Magdi Allam.

Quanto al termine “islamofobia” che compare nel capo di incolpazione come IPOTESI di violazione disciplinare, la difesa di Allam rileva che la parola *‘fobia’* derivante dal Greco significherebbe *‘panico, paura’* e quindi sarebbe *‘paura dell’Islam’*, e che comunque – osserva – non è reato.

La difesa di Allam manifesta, inoltre, preoccupazione per l'uso di tale termine da parte di questo Consiglio, che non solo anticiperebbe un giudizio ma addirittura, aggiunge *“non vorremmo che col pretesto dell’islamofobia non sia più possibile criticare l’Islam, contestare il contenuto dei suoi precetti, in altri termini non vorremmo la reintroduzione della censura”.*

Dopo aver riportato un ampio stralcio tratto dal libro *‘Grazie, Gesù’*, a firma di Magdi Cristiano Allam, ed essersi lungamente soffermato sui contenuti della



legge islamica, l'Avv. Gatto si chiede se sia legittimo o meno criticare l'Islam senza che i moderati si offendano, se 'sia possibile esprimere l'opinione che i musulmani vogliano dominarci e che Milano rischia di trasformarsi in una nuova Mecca. Noi riteniamo assolutamente di sì'.

Osserva poi che il giornalista Allam, negli articoli in questione, non cita singole persone, ma la religione. *"Non ha mai detto o scritto - ad esempio - che i musulmani sono falsi e ipocriti (...) nell'intervista a Padre Charles Clement Boniface Ozdemir questo ecclesiastico definisce la religione musulmana falsa e diabolica... sono dichiarazioni dell'intervistato e non di Magdi Cristiano Allam"*.

In conclusione, a proposito del capo di incolpazione, che richiamava le disposizioni contenute negli articoli 2 e 48 della legge professionale, la difesa di Allam lo ritiene *"profondamente offensivo per chi ha esercitato la propria professione presso i maggiori quotidiani italiani ed ha pubblicato ben 10 libri per la più grande casa editrice italiana"*.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso presentato da Media&Diritto in quanto improcedibile e/o inammissibile ed infondato nel merito con la conseguente archiviazione del procedimento disciplinare.

\*\*\*\*\*

## CONSIDERAZIONI FINALI

### Sulle reazioni seguite al capo di incolpazione

Il giornalista Allam ha ritenuto di dover rendere subito pubblico il capo di incolpazione - atto istruttorio notificato dal Consiglio di Disciplina - e di reagire con una serie di attacchi a sua firma contro questo CDN e l'Ordine dei Giornalisti, caratterizzati da termini come 'taglialingue' ed altri.

Reazioni che questo Consiglio ignora, avendo come riferimento solo le leggi, i regolamenti e la giurisprudenza ordinistica e giudiziaria che governano la categoria, e dovendo limitare il suo esame a quanto formalmente contestato.

Ma, anche a precisazione delle tante voci censorie che si sono levate su questa vicenda, anche da autorevoli personalità che si sono espresse senza conoscere il contenuto degli atti, va ricordato che l'apertura di un procedimento disciplinare non prefigura colpevolezza, come anche hanno avuto modo di precisare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione quando hanno evidenziato che: **"Il provvedimento con il**



**quale il Consiglio dell'Ordine deliberi l'apertura del procedimento disciplinare non implica, neppure implicitamente, alcuna pronuncia sulla colpevolezza del professionista ma costituisce mero atto preliminare della decisione"** (Cass. sez. un. 25 ottobre 1979 n. 5573).

Ove ciò non fosse chiaro, si richiamano i termini usati nel capo di incolpazione ("*...alla luce di sommario informazioni raccolte dal CDN, il ricorso appare non manifestamente infondato*", "*...Considerato che quanto innanzi riportato potrebbe integrare una violazione...*") per respingere le rozze e gratuite affermazioni fatte in più sedi dal ricorrente, da opinionisti, politici ed altri sulla questione.

Nessuna anticipazione di giudizio, quindi, ma solo una doverosa istruttoria in ordine a quanto lamentato dal firmatario del ricorso.

#### **Sul ruolo di Allam giornalista e parlamentare europeo**

Nel periodo in cui ha scritto gli articoli contestati, Magdi Cristiano Allam ricopriva la carica di parlamentare europeo. Il fatto è notorio, trattandosi di carica pubblica, e tra l'altro proprio in uno degli articoli contestati lo afferma Allam stesso quando (articolo del 28.11.2011, 'Toccherà ai cristiani...') in occasione della intervista all'abate Samuel, afferma "*ho incontrato Padre Samuel nel mio Ufficio al Parlamento Europeo*".

Ebbene, una volta incardinato il procedimento, come era suo dovere, il Consiglio di Disciplina, prima di procedere negli atti successivi, si è posto un interrogativo: Allam quando ha scritto questi articoli lo ha fatto da parlamentare 'ospitato' da un giornale così come prevede l'articolo 21 della Costituzione (libertà di espressione del pensiero, quindi libertà di opinione per chiunque e a maggior ragione per un deputato che gode della insindacabilità delle opinioni espresse) o lo ha fatto da giornalista? Un interrogativo doveroso perché, se Allam lo ha fatto da parlamentare europeo, osterebbe al procedimento disciplinare appunto lo scudo della insindacabilità delle sue opinioni nell'esercizio della sua funzione di europarlamentare.

Generalmente ricorrono diverse condizioni quando il giornalista ricopre una carica elettiva. È usuale che si metta in aspettativa e quando scrive, esponendo le sue opinioni, si firmi aggiungendo al nome un asterisco in cui si riporta la carica ricoperta. Nei giornali di partito addirittura, se il direttore è un parlamentare, si distingue la figura del direttore editoriale da quella del direttore responsabile (non



parlamentare) proprio perché chi ha la responsabilità, in base alla legge sulla stampa, non può godere dell'insindacabilità, prerogativa del mandato parlamentare.

Ciò detto, non risulta se Allam, in quel periodo, si sia posto in aspettativa ma sta di fatto che i suoi scritti estrinsecano il contenuto del programma elettorale presentato per la candidatura in Europa, e che accanto alla sua firma nessun asterisco sia stato inserito. Negli articoli in esame, a ben guardare, Allam opera sempre sul filo di episodi-limite attorno ai quali ruotano giudizi di soggetti più o meno "interessati" o "opinionisti" negativi o positivi di eventi particolari. Porsi al limite di tali situazioni si riverbera nella stessa duplicità del giornalista che tende in talune occasioni ad apparire come portatore di un pensiero "politico" ascrivibile al ruolo da lui rivestito di uomo pubblico.

Tuttavia, le modalità con cui si manifesta tale duplicità è tale da indurre nel dubbio anche suoi interlocutori che ritengono di trovarsi di fronte il giornalista Allam che tratta professionalmente fatti di cronaca. Tale apparenza, che l'interessato non disconosce ma di cui anzi fa motivo di vanto, in quanto fonte informativa della pubblica opinione, induce ad escludere nella fattispecie trattata la valutazione della pregiudiziale dell'esercizio delle prerogative parlamentari e di conseguenza della non punibilità delle valutazioni espresse nell'ambito del mandato affidatogli dalla volontà popolare. Oltretutto l'eccezione non risulta sollevata dall'interessato.

Tuttavia, il problema, in linea generale, esiste perché investe il principio dell'esercizio responsabile della professione che, a prescindere dall'esistenza in vita di un Ordine, interroga il diritto-dovere di un giornalista di operare in lealtà con i lettori. Il giornalista infatti ha degli obblighi verso i lettori, che la condizione di rappresentante politico di un'istituzione non può sempre garantire, come nel caso del giornalista investito di funzioni pubbliche. E' auspicabile perciò che il problema venga affrontato nelle sedi legislative competenti, senza lasciarlo alla libera discrezione degli interessati, e rendendo cogenti regole che oggi sono di fatto lasciate solo alla sensibilità degli interessati.

### **L'ostilità tra le parti**

La difesa, per provare un'ostilità del ricorrente nei confronti del giornalista Allam, allega una serie di dichiarazioni pubblicate da Bauccio su Facebook, e manifesta 'stupore' per il fatto che questo Consiglio - afferma - si sia prestato a tali



Anche con questa esternazione, capziosa, offensiva ed inaccettabile, Allam dimentica (o ignora) che compito e dovere di questo Consiglio è di verificare quanto sottoposto al suo esame, indipendentemente dal nome del giornalista, sia esso un famoso editorialista o il corrispondente del più sperduto paese d'Italia. E dovere del giornalista è di rispondere correttamente alle domande imposte da ogni atto istruttorio disciplinare. Ne è riprova lo stile con cui anche giornalisti famosi, direttori di giornali nazionali, hanno accettato le procedure disciplinari e, nei casi di sanzioni nei loro confronti, le hanno accettate con stile, senza scadere in ciniche rappresentazioni del ruolo di colleghi chiamati a svolgere il compito di giudici disciplinari. Un comportamento, quello tenuto da altri giornalisti, del tutto diverso da quello tenuto da Allam già prima di essere giudicato, come testimonia l'ultima 'trovata' del collega quando, obbligato dal Comitato di controllo per la pubblicità ad eliminare un messaggio promozionale del suo nuovo libro 'Non perdiamo la testa', che ritraeva il giornalista americano James Foley prima di essere decapitato dall'ISIS (*messaggio macabro... cinico strumento di sfruttamento di sentimenti primari*, lo ha definito quel Comitato), ha ritenuto di sostituire quella foto con una vignetta in cui il soggetto decapitato è lo stesso Allam ed il sicario... l'Ordine dei Giornalisti.

Va anche chiarito, a proposito della 'ipotesi' di 'islamofobia' formulata nel capo di incolpazione e della quale, nella linea difensiva, si dà un'autonoma lettura, che in termini più semplicistici, con riferimento anche alla decisione a suo tempo assunta dall'Ordine di Milano, col termine **antisemitismo** si indicano i pregiudizi e gli atteggiamenti persecutori nei confronti degli ebrei; e che il termine **islamofobia** è un neologismo che indica pregiudizio e discriminazione verso l'Islam come religione e verso i musulmani come credenti.

A parte queste considerazioni di carattere generale per doverose precisazioni su affermazioni fatte dalla difesa, non sfugge a questo Consiglio che, a fronte delle provocazioni (o tentativi di intimidazione) poste in essere con dovizia di reazioni sui mass media, puntualmente allegate in copia alla memoria difensiva, l'esame va circoscritto agli articoli contestati e a quanto precisato dall'interessato con la sua memoria difensiva. Esame che viene fatto, come nello stile di questo CDN, con assoluta serenità e terzietà.

#### Sull'esame approfondito degli articoli



Innanzitutto, Allam già fornisce una precisazione in parte dirimente per quanto riguarda i titoli degli articoli contestati, quando afferma che i titoli degli articoli non sono opera sua, per cui, se si contesta il titolo come offensivo, la contestazione non può riguardare lui. Tale eccezione è corretta perché, come sopra rilevato, in quel periodo Allam ricopriva la carica di parlamentare europeo e non poteva frequentare la redazione ed impaginare i suoi servizi.

Quindi, afferma che molti concetti da lui espressi sono frutto di interviste con frasi riportate tra virgolette e non sue affermazioni.

Da un esame dettagliato dei 'pezzi' risulta che gli stessi contengono sia critiche alla religione islamica sia critiche agli islamici. In particolare:

1) Negli articoli contestati il giornalista Magdi Cristiano Allam esprime una critica alla religione islamica definita in questi termini: *“ideologia disumana che viola i valori non negoziabili che sono il fondamento della nostra comune umanità”* (articolo del 22.04.2011); *“ecco perché l'islam essendo dogmaticamente maschilista, misogino, intollerante e violento, viola i valori non negoziabili della sacralità della vita di tutti, della pari dignità delle persone e della libertà di scelta, risultando incompatibile con la democrazia”* (articolo del 05.12.2011); *“la pericolosità di Bin Laden è insita proprio nella capacità di coniugare il meglio della materialità della modernità occidentale con il peggio dell'ideologia islamica che rinnega la sacralità della vita, la dignità della persona e la libertà di scelta”* (articolo del 03.05.2011); *“noi (...) diciamo no all'islam e no alle moschee che generano odio, violenza e morte (articolo del 09.08.2011); “sono due realtà (padre Samuel e il gruppo di cristiani arabi che gestisce la televisione Al-Hayat, ndr) che affrontano in modo diverso il rapporto con l'islam ma concordano sul fatto che si tratta di un'opera del demonio”* (articolo del 28.11.2011).

2) In questi articoli il giornalista Magdi Allam critica direttamente gli islamici definendoli *“predicatori d'odio, di violenza e di morte che si sono annidati in gran parte dei circa 900 luoghi di culto islamici presenti sul nostro territorio nazionale”* (articolo del 26.04.2011) e indirettamente condividendo *“quanto riferito dal cardinale bolognese Biffi quando afferma che il nostro vero nemico non sono gli islamici bombaroli ma i cosiddetti islamici moderati che ci impongono moschee e scuole coraniche”* (articolo del 03.05.2011). Tuttavia, va anche riconosciuto che negli articoli oggetto di esame si ritrovano anche espressioni che fanno salvi gli islamici per bene come (*“Ecco perché Pisapia e la sua amministrazione catto-*



*comunista si rilevano non solo nemici dei milanesi ma anche nemici della maggioranza dei musulmani onesti”; “noi a differenza di Pisapia e dei suoi cattocomunisti, amiamo i milanesi e amiamo i musulmani perbene, ma diciamo no all’islam e no alle moschee che generano odio, violenza e morte”, entrambi pubblicati sull’edizione de Il Giornale del 09.08.2011 ).*

Ebbene con riferimento al primo gruppo di articoli, come gli stralci citati dimostrano, si esprime una critica alla religione islamica **severa, peccata ma comunque circoscritta nei limiti della continenza espressiva**, che in quanto giudizio ossia manifestazione del pensiero deve ritenersi legittima e insindacabile, come ha fatto osservare la difesa di Allam. Sono infatti in gran parte condivisibili, le argomentazioni del difensore dell’incolpato quando osserva che nel nostro ordinamento la manifestazione del pensiero è massimamente tutelata dalla Costituzione e che l’offesa ad un credo religioso diventa rilevante solo quando si trasforma in vilipendio verso chi la professa. In altri termini è possibile manifestare forte biasimo verso le regole dell’islam ma non è possibile disprezzare chi condivide quella religione, essendo rilevante la persona intesa come valore da tutelare. Le critiche di Allam all’islam per certi obblighi e per alcuni principi che professa sono da considerare, pertanto, legittime e non conducono ad una responsabilità deontologica per quanto detto, essendo esercizio di un diritto costituzionale (diritto alla manifestazione del pensiero).

Più delicato è l’esame degli articoli nei quali Allam fa anche una critica agli islamici manifestando un giudizio duro nei confronti dei fedeli di Allah. Qui, purtroppo, subentra il doppio ruolo di Allam ‘uomo pubblico’, quale si definisce, e del giornalista. Si tratta infatti di un’opinione manifestata, sì, da un giornalista ma da un giornalista dai più riconosciuto come esperto del mondo islamico e come personaggio pubblico, europarlamentare al tempo degli scritti incriminati e fondatore di un movimento politico. Detto in altri termini, si tratta di un’opinione proveniente da un professionista molto qualificato per il quale le maglie della continenza espressiva si allargano notevolmente in considerazione dell’autorevolezza dell’autore e della specificità dell’argomento.

A parte il rinnovato dilemma sul duplice ruolo di Allam, va detto comunque che le sue espressioni, sebbene dure e pesanti non scadono mai nella scurrilità come nel caso oggetto della richiamata delibera del Consiglio regionale della Lombardia e



citata dall'esponente a sostegno della sua richiesta nel quale vi fu un pesante attacco assieme ad una giustificazioni alle persecuzioni subite dal popolo ebraico.

A ciò si aggiungano altre importanti valutazioni.

La prima: da una lettura sistematica degli articoli emerge, infatti, che Allam non dà un giudizio negativo generale su tutti gli islamici. Egli fa salvi infatti i c.d. musulmani perbene e la sua critica veemente - che si muove sempre a commento di un fatto di cronaca - si indirizza verso gli estremisti islamici e non verso tutti i musulmani. Pertanto, Allam fa dei distinguo e non generalizza.

A ciò si aggiunga che Allam negli scritti contestati non esita a criticare anche *“il lassismo dei magistrati, la connivenza ideologica dei politici e degli intellettuali relativisti, laicisti, buonisti e islamicamente corretti che, odiando la civiltà giudaico-cristiana (...) è come se odiassero se stessi”*, non risparmiando pertanto strali anche ai fedeli cristiani e istituzioni.

Infine, non vi è prova che quanto scritto da Allam abbia urtato la suscettibilità del mondo islamico. Difatti solo l'associazione Media&Diritto (ente poco rappresentativo stante l'esiguità dei componenti, tre in tutto stando all'atto costitutivo) ha presentato un esposto nei suoi confronti, nonostante giudizi più pesanti siano stati espressi nei confronti, per esempio dell'UCOII (v. articolo del 09.08.2011) che rappresenta la più importante associazione musulmana presente in Italia cui Media&Diritto non è affiliata come da comunicazione giunta via email, su richiesta di questo Consiglio, in data 13.11.2014 (Prot. 416).

**Conclusioni**

L'esame degli articoli fa emergere indubbiamente la richiamata duplicità dell'articolaista che gioca in questo caso sull'estremismo di affermazioni fatte da altri e da lui riportate ma che non esprime come proprie, se non in forme vaghe e generalistiche quali espressione di un sentire diffuso. Dal punto di vista disciplinare si pone, quindi, il problema se ciò sia sufficiente a investire la responsabilità deontologica del giornalista. A tal fine occorre definire se il riprodurre un c.d. sentire diffuso sia di per stesso condizione di punibilità sul piano disciplinare.

La risposta potrebbe essere positiva qualora si dovessero individuare elementi diretti di istigazione a sentimenti di odio religioso. Tale prospettiva, in verità, non appare specifica nella documentazione oggetto di esame ma forse, potrebbe essere lecito presupporre. I canoni deontologici, tuttavia, non prevedono le presupposizioni



ma valutazioni di merito di fatti concreti. A vantaggio del giornalista gioca, quindi, la duplicità espressiva adottata che rende possibile invocare il dubbio di colpevolezza e addivenire ad una decisione di proscioglimento. Ciò a prescindere dal comportamento tenuto dall'iscritto nel corso del procedimento disciplinare instauratosi con il capo di incolpazione rivoltogli e manifestata con espressioni verbali estremamente gravi nei confronti dell'istituzione ordinistica al di fuori di ogni legittimo esercizio del diritto di difesa e tendenti probabilmente a condizionare il procedimento in corso.

### **P.Q.M.**

#### Il Consiglio di Disciplina Nazionale

- Visto il ricorso presentato il 19 gennaio 2014 dall'Associazione Media&Diritto avverso la decisione del Consiglio Territoriale di Disciplina del Lazio di archiviare un suo esposto nei confronti del giornalista Magdi Cristiano Allam;
- Visto il provvedimento prot. CDN 307 del 1 agosto 2014 con cui questo CDN ha ritenuto non manifestamente infondato il ricorso ed ha formulato il capo di incolpazione nei confronti del giornalista Allam;
- Vista la memoria difensiva fatta pervenire dall'interessato il 20.10.2014;
- Richiamate le considerazioni e le conclusioni di cui in narrativa

### **DELIBERA**

Di prosciogliere il giornalista Magdi Cristiano Allam.

Così deciso in Roma il 10 dicembre 2014

*Le decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, "possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto" ... "Possono proporre reclamo all'Autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio" (art. 63 L. 69/63 – art. 8 D.P.R. 137/2012).*

LA SEGRETARIA  
Maria Annunziata Zegarelli

IL RELATORE  
Elio Donno



IL PRESIDENTE  
Severino Felappi

Decisione depositata in originale presso la Segreteria del Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei Giornalisti il

LA SEGRETARIA  
Matia Annunziata Zegarelli

11 0 DIC. 2014



## RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in persona del presidente pro tempore, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Roma ho notificato la presente decisione a:

1. **MAGDI CRISTIANO ALLAM**, c/o Avv. Gabriele Gatti via Gramsci 14  
- 00197 Roma
2. **Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio**, in persona del presidente pro tempore, Piazza della Torretta 36 - 00186 Roma
3. **Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma**, via Piazza Adriana 2 – 00193 Roma
4. **MEDIA & DIRITTO**, in persona del presidente Avv. Luca Bauccio, domiciliata presso lo Studio Legale Bauccio, via Andrea Maffei 1 – Milano

